



ISTITUTO Comprensivo "Sac. R. Calderisi"

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE)

Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612

E-mail: ceic84000d@istruzione.it e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it

sito web: www.iccalderisi.edu.it codice ufficio : UFZQU tel 081 5041130

Ai docenti Scuola infanzia e Primaria
con contratto t.i. e/o incarico annuale
Al Dsga
All'albo d'istituto/sito web
Agli atti

Comunicazione n. 51

Oggetto: Contributo per spese sanitarie per gli iscritti alla gestione assistenza magistrale

Con la presente si forniscono indicazioni relative alla fruizione del contributo per le spese sanitarie per gli iscritti alla gestione Assistenza Magistrale. La prestazione consiste nell'erogazione di un contributo economico per il rimborso delle spese di carattere sanitario sostenute dall'iscritto d'ufficio o a domanda alla Gestione Assistenza Magistrale e/o dai suoi familiari assistibili.

Sono iscritti d'ufficio all'Assistenza Magistrale, Gestione EX ENAM:

- gli insegnanti a tempo indeterminato di scuola statale dell'infanzia e primaria;
- i docenti di religione cattolica assunti nei ruoli della scuola statale dell'infanzia e primaria;
- i dirigenti scolastici provenienti dall'ex ruolo di direttori didattici;
- i Dsga provenienti dalla legge 2 dicembre 1967, n. 1213.

Oltre all'iscritto sono assistibili anche i seguenti familiari:

- il coniuge/l'unito civilmente convivente e a carico;
- i vedovi a carico dell'iscritto al momento del decesso che non ha contratto nuovomatrrimonio;
- i figli a carico fino a 26 anni, celibi o nubili, conviventi;
- i figli a carico totalmente e permanentemente inabili al lavoro;
- i genitori a carico;
- le sorelle e i fratelli maggiori d'età, conviventi e a carico, totalmente e permanentemente inabili al lavoro;
- gli orfani titolari di quota parte della pensione di reversibilità.

I requisiti devono essere posseduti alla data della spesa sanitaria della quale si chiede il rimborso. L'iscrizione continua anche in qualità di pensionato.

Sono ammesse al rimborso le spese sostenute per prestazioni sanitarie di varia tipologia, con esclusione di quelle per attività medico-legali e per trattamenti e interventi per finalità estetiche. Tra le spese sanitarie ammesse al rimborso sono ricomprese anche quelle per cure termali e per cure e trattamenti di fecondazione assistita.

La percentuale di contribuzione alla spesa varia in relazione alla fascia ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario della prestazione, ferme restando le soglie minime di accesso alla prestazione, come indicato nella seguente tabella ISEE:

ISEE del nucleo familiare di appartenenza del Beneficiario della prestazione	Percentuale di contribuzione alle spese sanitarie	soglia minima di spesa sanitaria per l'accesso alla prestazione
ISEE fino a 8.000 euro	35%	750 euro
ISEE da 8.000,01 a 24.000 euro	25%	1.100 euro
ISEE da 24.000,01 a 32.000 euro	20%	1.500 euro
ISEE oltre 32.000 euro	15%	1.850 euro

Per singole tipologie di spesa sanitaria sono, inoltre, individuati limiti massimi di rimborso. L'ammontare del contributo non può superare complessivamente l'importo di €10.000,00.

Le spese per le quali si chiede il rimborso devono essere state sostenute nei 12 mesi precedenti la data di inoltro della domanda di assistenza sanitaria. È, inoltre, necessario che siano decorsi almeno 12 mesi dall'inoltro della precedente domanda di assistenza sanitaria.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

A corredo della domanda, l'interessato è tenuto a trasmettere, tramite raccomandata A/R, pena di improcedibilità della stessa, alla sede INPS competente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda la seguente documentazione:

- copia del cedolino stipendiale;
- copia del documento di identità valido;
- attestazione Isee in corso di validità;
- fatture e/o scontrini fiscali comprovanti le spese per le quali si richiede il rimborso. Le fatture / ricevute / quietanze di spesa di importo superiore ad €. 77,44 dovranno essere in regola con le prescrizioni di legge in materia di bolli (€. 2,00 da applicare sull'originale).

SPESE PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, DI LABORATORIO E PER TRATTAMENTI

TERAPEUTICI-RIABILITATIVI Non possono essere riconosciute le ricevute di spesa per accertamenti diagnostici e di laboratorio, se non accompagnati da prescrizione medica. L'unica eccezione è rappresentata dal pagamento dei tickets ad Aziende Sanitarie Pubbliche. Ai fini del rimborso dei trattamenti terapeutici e riabilitativi è sempre necessaria la prescrizione medica.

PRESTAZIONI NON AMMISSIBILI Non possono essere rimborsate le fatture di importo inferiore a € 20,00.

SPESE PER FARMACI Il rimborso dei farmaci può avvenire soltanto se il loro acquisto è giustificato dalla corrispondente prescrizione medica. Per i farmaci il limite di € 20,00 si intende riferito non al singolo farmaco, ma alla ricetta sanitaria; pertanto, ad una prescrizione medica ripetibile possono essere allegati più scontrini che, unitamente, superino l'importo di € 20,00. La ripetibilità dei medicinali è consentita per un periodo non superiore ai sei mesi, a partire dalla data di compilazione della ricetta. Al fine di verificare che la spesa sanitaria sia riferita all'iscritto oppure ad un familiare a suo carico, tutti gli scontrini devono contenere il codice fiscale della persona per cui il farmaco è prescritto.

SPESE PER OCCHIALI DA VISTA O LENTI A CONTATTO A norma del vigente Regolamento, la spesa per occhiali e lenti a contatto, è rimborsabile esclusivamente in presenza di prescrizione rilasciata da un oculista, non essendo sufficiente quella rilasciata da un ottico; inoltre la prescrizione ha la validità di un anno.

Per ulteriori approfondimenti si riporta il seguente link: <https://www.inps.it/prestazioni-servizi/contributo-per-spesse-sanitarie-per-iscritti-alla-gestione-assistenza-magistrale>

Tanto per i dovuti adempimenti.

Villa di Briano, 6 ottobre 2021.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Emelde Melucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993